



**LA GOVERNANCE DELLE BANCHE QUOTATE:
ASSETTI PROPRIETARI E DINAMICHE ASSEMBLEARI**
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA, 19 MARZO 2021

Prof. Avv. Matteo De Poli
Università degli Studi di Padova
matteo.depoli@unipd.it

SOMMARIO

1. Introduzione

- L'oggetto della lezione
- La normativa rilevante

2. Gli assetti proprietari in una banca quotata

- Premessa
- L'acquisto di una partecipazione qualificata
- La partecipazione rilevante
- Alcuni esempi

3. Le dinamiche assembleari

- Quorum costitutivi e deliberativi
- Il divieto di esercizio dei diritti i voto
- Le diverse soglie di partecipazione: cosa può fare il socio?
- La disciplina dei patti parasociali

1. INTRODUZIONE

1. INTRODUZIONE

L'OGGETTO DELLA LEZIONE

Gli assetti proprietari e le dinamiche assembleari di una banca quotata.



Assetti proprietari: «ordinamento e struttura della **proprietà del capitale** di una società o di un ente» ([Treccani](#)).



Dinamiche assembleari: profili del **funzionamento dell'assemblea dei soci** (costituzione dell'assemblea, esercizio dei diritti di voto, etc.).



Banca quotata:

- è una **società per azioni**, infatti le banche possono essere costituite esclusivamente in forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata (art. 1, co. 1, lett. h-quater, [TUB](#)). Inoltre, né il [Codice Civile](#) né il [TUF](#) prevedono che una S.r.l. possa fare ricorso al mercato del capitale di rischio;
- esercita l'**attività bancaria** (raccolta del risparmio tra il pubblico funzionale all'erogazione del credito), presta **servizi ed attività d'investimento, servizi di pagamento, etc.**;
- una parte delle sue azioni (c.d. "flottante") sono negoziate in un **mercato regolamentato**.

1. INTRODUZIONE

L'OGGETTO DELLA LEZIONE: LE BANCHE QUOTATE ALLA BORSA ITALIANA

Indice:

- capitalizzazione
- +
- **FTSE Mib:** Banca Generali, Banco BPM, BPER, Fineco, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Unicredit.
 - **FTSE Mid Cap:** Banca Farmafactoring, Banca Ifis, Banca Mediolanum, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare di Sondrio, Credito Emiliano, Credito Valtellinese, Illimity Bank.
 - **FTSE Italia Star:** Banca Finnat, Banca Sistema.
 - **FTSE Italia Small Cap:** Banca Intermobiliare, Banca Profilo, Banco di Desio e Brianza, Banco di Sardegna Risparmio.
-



1. INTRODUZIONE

LA NORMATIVA RILEVANTE

Entrano in gioco il **diritto societario**, il **diritto bancario** e il **diritto dei mercati finanziari***.

↓

La disciplina generale delle **società per azioni** è data dal [Codice Civile](#).

↓

La disciplina speciale per le **società bancarie** è contenuta nel Testo Unico Bancario, ([TUB](#)) e nella normativa attuativa di rango secondario (ad es., circolari di Banca d'Italia, decreti del MEF...).

↓

La disciplina speciale per le **società quotate** è contenuta nel Testo Unico della Finanza ([TUF](#)) e nella normativa attuativa di rango secondario (ad es., i regolamenti di Consob, come il [Regolamento Emittenti](#)).

*N.B. forte **influenza del diritto comunitario**: v. ad es., direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate ([link](#) e succ. modifiche), direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi ([link](#) e succ. modifiche), direttiva (UE) 2017/1132 relativa ad alcuni aspetti di diritto societario ([link](#) e succ. modifiche), etc.

1. INTRODUZIONE

LA NORMATIVA RILEVANTE: L'IMPORTANZA DELLA C.D. "SOFT LAW"

Con l'espressione "**soft law**" ci si riferisce a *standard, best practice, regole di condotta, etc.* emanate da Autorità di vigilanza o associazioni di categoria che, pur non essendo vincolanti, hanno grande seguito presso gli operatori del settore a cui sono rivolte dato il prestigio dei soggetti che le hanno elaborate.

Alcuni esempi:

- Borsa Italiana, **Codice di Corporate Governance**, gennaio 2020 ([link](#)): è rivolto alle società quotate sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana. L'adesione al Codice è volontaria, tuttavia, ogni società quotata deve indicare nella propria relazione annuale sulla gestione «*l'adesione ad un codice di comportamento in materia di governo societario promosso da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, motivando le ragioni dell'eventuale mancata adesione ad una o più disposizioni, nonché le pratiche di governo societario effettivamente applicate dalla società al di là degli obblighi previsti dalle norme legislative o regolamentari*» (art. 123-bis, co. 2, lett. a, [TUF](#)).
- Autorità Bancaria Europea – Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati – Autorità Europea delle Assicurazioni e delle Pensioni Aziendali e Professionali, **Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario**, 5 maggio 2017 ([JC/GL/2016/01](#)): le linee guida sono rivolte a chiarire le regole procedurali e i criteri di valutazione che le autorità di vigilanza nazionali devono applicare per la valutazione di acquisizioni e incrementi di "partecipazioni qualificate" (v. oltre) nel settore finanziario. Se le Autorità di vigilanza non intendono seguire le linee guida devono darne motivazione (c.d. "**comply or explain principle**")

2. GLI ASSETTI PROPRIETARI IN UNA BANCA QUOTATA

2. GLI ASSETTI PROPRIETARI IN UNA BANCA QUOTATA

PREMESSA

Il legislatore guarda agli assetti proprietari delle banche quotate disciplinando l'acquisto ed il mantenimento delle partecipazioni* superiori ad una certa soglia di capitale o che, comunque, consentono al rispettivo titolare di influire sulla gestione dell'ente.

Gli obiettivi:

- del **legislatore bancario**: assicurare la **sana e prudente gestione** della banca (sia essa quotata o meno), impedendo che soggetti privi di una adeguata reputazione o competenza assumano o mantengano partecipazioni **“qualificate”** nell'ente.
- del **legislatore di mercati finanziari**: assicurare la **trasparenza dei mercati**, consentendo ai *market player* di conoscere chi siano i titolari di partecipazioni **“rilevanti”** in una società quotata.

N.B. I concetti di partecipazione **“qualificata”** e **“rilevante”** non necessariamente coincidono.

*Al di là dello specifico significato che può assumere in un determinato *corpus normativo*, per **“partecipazione”** si intende generalmente una quota di capitale della banca, rappresentata da azioni, la cui titolarità attribuisce un insieme di diritti quali, ad es., il diritto di partecipare e votare nell'assemblea dei soci, il diritto a percepire gli utili generati e distribuiti, etc.

2. GLI ASSETTI PROPRIETARI IN UNA BANCA QUOTATA

L'ACQUISTO DI UNA PARTECIPAZIONE QUALIFICATA: IL MECCANISMO DI VIGILANZA UNICO (BREVI CENNI)

Dal 2014 è pienamente operativo il **Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU)***, un sistema di supervisione bancaria centralizzato a livello di Eurozona, in cui:


- Le Autorità nazionali (tra cui **Banca d'Italia**):
 - vigilano direttamente sulle banche di minori dimensioni (c.d. “*less significant*”) stabilite nei rispettivi territori;
 - supportano la Banca Centrale Europea nell'assolvimento dei propri compiti.
- La **Banca Centrale Europea**:
 - vigila direttamente sulle banche di maggiori dimensioni (c.d. “*significant*”) stabilite nell'Eurozona;
 - monitora l'attività di vigilanza delle Autorità nazionali sulle *less significant*;
 - ha la competenza esclusiva a rilasciare e ritirare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria nonché ad autorizzare l'acquisto di partecipazioni qualificate in qualsiasi banca dell'Eurozona.



Cosa si intende per **partecipazione “qualificata”**? Ci si riferisce ad «una partecipazione, diretta o indiretta, in un'impresa che rappresenta almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto ovvero che consente l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale impresa» (art. 2, co. 1, pt. 8, [SSMR](#), che rinvia al Reg. (UE) n. 575/2013, c.d. “*Capital Requirements Regulation*” o “[CRR](#)”)

*Le **fonti**: Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (c.d. “*Single Supervisory Mechanism Regulation*” o “[SSMR](#)”); e Regolamento (UE) n. 468/2014 della BCE (c.d. “*Single Supervisory Mechanism Framework Regulation*” o “[SSMFR](#)”).

Università degli Studi di Verona, Corso post universitario di perfezionamento ed aggiornamento professionale in Diritto Bancario, A.A. 2020/21



Francoforte, sede della BCE

2. GLI ASSETTI PROPRIETARI IN UNA BANCA QUOTATA

L'ACQUISTO DI UNA PARTECIPAZIONE QUALIFICATA: LE OPERAZIONI SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

È l'art. 19 [TUB](#) a precisare quali operazioni di acquisizione siano soggette alla **previa autorizzazione della BCE**:

- «l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo [v. oltre] o la possibilità di esercitare un'influenza notevole [v. oltre] sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute»;
- «l'acquisizione del controllo di una società che detiene le partecipazioni di cui al [punto precedente]»;
- «le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo sulla banca stessa»;
- «l'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un contratto con la banca o da una clausola del suo statuto».

Ai sensi dell'art. 22 [TUB](#), inoltre, sono prese in considerazione ai fini dell'autorizzazione:

- «le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona»;
- «l'acquisizione di partecipazioni da parte di più soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano le soglie indicate nell'articolo 19».

2. GLI ASSETTI PROPRIETARI IN UNA BANCA QUOTATA

L'ACQUISTO DI UNA PARTECIPAZIONE QUALIFICATA: I CONCETTI DI “CONTROLLO” E DI “INFLUENZA NOTEVOLE”

Affinché sia considerata “qualificata” è necessario che la partecipazione corrisponda almeno al 10% del capitale o dei diritti di voto? No, secondo l'Autorità Bancaria Europea (v. Q&A n. [2018_3762](#)), è sufficiente che la partecipazione consenta al titolare di esercitare una **influenza significativa sulla gestione dell'ente** (si pensi ad una partecipazione dell'8%, dove però il restante 92% del capitale sia distribuito tra investitori *retail*).

In sintesi il legislatore si preoccupa di sottoporre alla prevista autorizzazione della BCE quelle partecipazioni, dirette e indirette, in una banca che consentano al titolare di esercitare sulla stessa:

A. Il controllo (art. 23 [TUB](#)):

- casi previsti dall'art. 2359, co. 1 e 2, [c.c.](#) (maggioranza dei voti in assemblea ordinaria, esercizio di un'influenza dominante*);
- presenza di contratti o clausole statutarie che abbiano per oggetto o effetto il potere di esercitare attività di direzione e coordinamento;

B. Un'influenza notevole (la definizione si ricava da Circolare 285/2013 di Banca D'Italia, [link](#); e già art. 4. delibera CICR 675/2011, [link](#)): potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative della banca, senza averne il controllo.

2. GLI ASSETTI PROPRIETARI IN UNA BANCA QUOTATA

L'ACQUISTO DI UNA PARTECIPAZIONE QUALIFICATA: PROFILI PROCEDURALI (ARTT. 85-87 [SSMFR](#))

1. Il potenziale acquirente comunica a Banca D'Italia la propria intenzione di acquistare una partecipazione qualificata*.
2. Banca d'Italia informa la BCE (ed il MEF) dell'intenzione di acquisto.
3. Banca D'Italia valuta se l'acquisizione soddisfa determinate condizioni (v. oltre). Può esercitare i propri poteri investigativi (richiesta di informazioni, convocazione dell'acquirente...).
4. Banca D'Italia predispone un progetto di decisione con cui propone alla BCE di opporsi o meno all'acquisizione.
5. La BCE decide se opporsi o meno all'acquisizione sulla base della propria valutazione dell'operazione e del progetto di decisione formulata da Banca D'Italia (al potenziale acquirente è garantito il diritto ad essere sentito).

***Generale obbligo di comunicazione**, indipendentemente dal fatto che la partecipazione sia configurabile come “qualificata”: «La Banca d'Italia stabilisce, a fini informativi, obblighi di comunicazione in ordine a operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni in banche» (art. 20, co. 1, [TUB](#)).

2. GLI ASSETTI PROPRIETARI IN UNA BANCA QUOTATA

L'ACQUISTO DI UNA PARTECIPAZIONE QUALIFICATA: LA VALUTAZIONE DELLA VIGILANZA

La valutazione delle Autorità si concentra su (art. 19, co. 5, [TUB](#))*:

- la **reputazione del potenziale acquirente** (art. 25 [TUB](#): v. a breve);
- l'idoneità di coloro che, a seguito dell'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca (art. 26 [TUB](#): requisiti di onorabilità, professionalità, competenza indipendenza, correttezza e dedizione temporale);
- la solidità finanziaria del potenziale acquirente;
- la capacità della banca di rispettare, a seguito dell'acquisizione, le disposizioni che ne regolano l'attività;
- l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza;
- la mancanza di un fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.



Obiettivo: «garantire una **gestione sana e prudente** della banca» (art. 19, co. 5, [TUB](#)).

*V. anche gli **Orientamenti comuni delle Autorità di vigilanza europee** ([JC/GL/2016/01](#)).

2. GLI ASSETTI PROPRIETARI IN UNA BANCA QUOTATA

L'ACQUISTO DI UNA PARTECIPAZIONE QUALIFICATA: LA VALUTAZIONE DELLA VIGILANZA (SEGUE)

La reputazione del titolare della partecipazione qualificata non rileva solo al momento dell'acquisto della stessa ma **per tutto il mantenimento della sua titolarità**.

In particolare, ai sensi dell'art. 25 TUB, il titolare della partecipazione qualificata deve soddisfare i seguenti requisiti:

- **onorabilità** (ad es., assenza di condanne o procedimenti penali, *etc.*);
- **competenza**, graduati in relazione all'influenza sulla gestione della banca che può esercitare;
- **correttezza**, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dallo stesso intrattenute, alle condotte tenute nei confronti delle Autorità di vigilanza, *etc.*

2. GLI ASSETTI PROPRIETARI IN UNA BANCA QUOTATA

L'ACQUISTO DI UNA PARTECIPAZIONE QUALIFICATA: OMESSA COMUNICAZIONE E MANCATA AUTORIZZAZIONE

Conseguenze dell'omessa comunicazione / mancata autorizzazione della BCE (art. 24 [TUB](#)):

- **Divieto di esercizio dei diritti di voto:** v. oltre.
- Le partecipazioni per le quali l'autorizzazione della BCE non è stata ottenuta devono essere **alienate** (riduzione della partecipazione sotto la soglia del 10% o fino a non consentire più l'esercizio di una influenza notevole sulla banca).

Le stesse conseguenze sono previste anche per il caso in cui il titolare della partecipazione qualificata perda i requisiti di onorabilità, competenza, correttezza.

2. GLI ASSETTI PROPRIETARI IN UNA BANCA QUOTATA

L'ACQUISTO DI UNA PARTECIPAZIONE QUALIFICATA: IL CASO FININVEST

- Anni '90: Fininvest S.p.A., di cui il Cav. Berlusconi è azionista di maggioranza, acquista ca. il 30% di Mediolanum S.p.A., società che controllava Banca Mediolanum S.p.A.
- 2013: il Cav. Berlusconi è condannato in via definitiva per frode fiscale.
- 2015: Mediolanum viene incorporata in Banca Mediolanum. Di conseguenza Fininvest diviene titolare di una partecipazione qualificata in una banca.
- 2016:
 - Banca D'Italia e la BCE ritengono che Fininvest debba presentare un'istanza per l'autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata in Banca Mediolanum;
 - Fininvest presenta l'istanza di autorizzazione che, però, viene respinta dalla BCE su proposta di Banca D'Italia dal momento che il Cav. Berlusconi, azionista di maggioranza e titolare effettivo di Fininvest, risultava essere l'acquirente indiretto della partecipazione in Banca Mediolanum e non soddisfaceva il requisito di onorabilità.

V. sent. Corte di Giustizia UE del 19 dicembre 2018, causa C-2019/17 ([link](#))

2. GLI ASSETTI PROPRIETARI IN UNA BANCA QUOTATA

LA PARTECIPAZIONE RILEVANTE: GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Il legislatore prevede specifici obblighi di *disclosure* in capo al titolare di partecipazioni “rilevanti” al fine di **assicurare la trasparenza dei mercati finanziari**.

Più nello specifico, ai sensi dell’art. 120 TUF:

- devono essere comunicati a Consob e alla società partecipata, le **partecipazioni superiori al 3%** del capitale (rappresentato da azioni con diritto di voto);
- in occasione dell’acquisto di una **partecipazione pari o superiore alle soglie del 10%, 20% e 25%** (N.B. oltre il 30% scatta l’obbligo di OPA totalitaria), il soggetto che effettua le comunicazioni di cui al pt. precedente comunicare a Consob, alla società partecipata e al pubblico:
 - gli obiettivi che ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi;
 - i modi di finanziamento dell’acquisizione;
 - se agisce solo o in concerto;
 - se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonchè se intende acquisire il controllo della società o comunque esercitare un’influenza sulla gestione della stessa e, in tali casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera;
 - le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti parasociali di cui è parte;
 - se intende proporre l’integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo della società.

Le **conseguenze** dell’omessa comunicazione? Divieto di esercizio dei diritti di voto (v. oltre).

2. GLI ASSETTI PROPRIETARI IN UNA BANCA QUOTATA

LA PARTECIPAZIONE RILEVANTE: GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE (SEGUE)

Gli obblighi informativi di cui all'art. 120 [TUF](#), sono precisati dal [Regolamento Emittenti](#) (spec. artt. 117-118), il quale precisa

- che deve essere comunicato a Consob e alla società partecipata, non solo il superamento della soglia del 3% ma anche **la riduzione della partecipazioni al di sotto al 3%**;
- che deve essere comunicato a Consob e alla società partecipata anche il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6% e 90% e le riduzioni della partecipazione sotto tali soglie;
- **i criteri per calcolare la partecipazione.** In particolare, sono prese in considerazione, ad es.:
 - le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi ovvero è sospeso;
 - le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari e società controllate sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti.

2. GLI ASSETTI PROPRIETARI IN UNA BANCA QUOTATA



LA PARTECIPAZIONE RILEVANTE: LA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI (ART. 123-BIS [TUF](#))

Nelle società quotate, la relazione sulla gestione della società allegata al bilancio contiene una sezione denominata “relazione sul governo societario e gli assetti proprietari” (v. il [format](#) di Borsa Italiana), nella quale sono riportati anche:

- la struttura del capitale sociale;
- le **partecipazioni rilevanti** nel capitale, dirette o indirette (ad es. tramite strutture piramidali o di partecipazione incrociata);
- se noti, i possessori di ogni titolo che conferisce diritti speciali di controllo e una descrizione di questi diritti;
- qualsiasi restrizione al diritto di voto (ad es. limitazioni dei diritti di voto ad una determinata percentuale o ad un certo numero di voti);
- gli accordi parasociali noti (v. oltre); *etc.*

1. GLI ASSETTI PROPRIETARI IN UNA BANCA QUOTATA

ALCUNI ESEMPI: INTESA SANPAOLO



Caratteristiche:


- nessuna partecipazione “qualificata” superiore al 10%;
- varie partecipazioni potenzialmente “qualificate” se capaci di assicurare una significativa influenza sulla gestione;
- varie partecipazioni “rilevanti”.

V. la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari del 2020 ([link](#)).

Fonte: [intesasanpaolo.com](https://www.intesasanpaolo.com)

1. GLI ASSETTI PROPRIETARI IN UNA BANCA QUOTATA

ALCUNI ESEMPI: MEDIOBANCA



Fonte: mediobanca.com

Caratteristiche:

- una partecipazione “qualificata” superiore al 10%;
- varie partecipazioni potenzialmente “qualificate” se capaci di assicurare una significativa influenza sulla gestione;
- varie partecipazioni “rilevanti”;
- un patto parasociale (v. oltre).

V. la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari del 2020 ([link](#)).

3. LE DINAMICHE ASSEMBLEARI

3. LE DINAMICHE ASSEMBLEARI

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI (ARTT. 2368 E 2369 C.C.)

1 ^a convocaz.	Assemblea Ordinaria	Assemblea Straordinaria
Quorum costitutivo	Almeno la metà del capitale sociale (art. 2368, co. 1, c.c.)	Almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto (art. 2368, co. 2, c.c.)
Quorum deliberativo	Maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata (art. 2368, co. 1, c.c.)	Almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea (art. 2368, co. 2, c.c.)
2 ^a convocaz.	Assemblea Ordinaria	Assemblea Straordinaria
Quorum costitutivo	Qualunque sia la parte di capitale rappresentata (art. 2369, co. 3, c.c.)	Almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto (art. 2368, co. 2, c.c.)
Quorum deliberativo	Maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata (art. 2368, co. 1, c.c.)	Almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea (art. 2369, co. 3, c.c.)
Succ. convocaz.	Assemblea Ordinaria	Assemblea Straordinaria
Quorum costitutivo	Almeno la metà del capitale sociale (art. 2368, co. 1, c.c.)	Almeno un quinto del capitale sociale (art. 2369, co. 7, c.c.)
Quorum deliberativo	Maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata (art. 2368, co. 1, c.c.)	Almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea (art. 2369, co. 7, c.c.)

3. LE DINAMICHE ASSEMBLEARI

IL DIVIETO DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DI VOTO

In assemblea, non possono essere esercitati i diritti di voto inerenti a:

- le partecipazioni qualificate per le quali l'**autorizzazione della BCE** non è stata ottenuta oppure nel caso in cui sia è stata **omessa la comunicazione** relativa all'acquisizione delle stesse (art. 24 [TUB](#));
- le partecipazioni qualificate il cui titolare abbia perso i requisiti di onorabilità, competenza, correttezza (art. 25 [TUB](#));
- le partecipazioni rilevanti per le quali siano state **omesse le comunicazioni** necessarie a Consob e alla società partecipata (art. 120 [TUF](#));
- le partecipazioni aderenti a patti parasociali per i quali siano state **omesse le comunicazioni** necessarie a Consob e alla società partecipata (artt. 122 [TUF](#), 20 e 24 [TUB](#); v. oltre).

Le **conseguenze?** La delibera eventualmente assunta o il diverso atto adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni in questione sono **impugnabili** (anche da Banca D'Italia o Consob a seconda dei casi).

3. LE DINAMICHE ASSEMBLEARI

IL DIVIETO DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DI VOTO: LE PARTECIPAZIONI RECIPROCHE (ART. 121 [TUF](#))

Salvo il caso di acquisto di azioni da parte della società controllante (art. 2359-bis [c.c.](#)), in caso di **partecipazioni reciproche eccedenti il 3%**, la società che ha superato il limite successivamente*:

- non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti, e
- deve alienarle entro dodici mesi dalla data in cui ha superato il limite. In caso di mancata alienazione entro il termine previsto la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione.

Il limite è elevato al **5%** a condizione che il superamento della soglia da parte di entrambe le società abbia avuto luogo a seguito di un accordo preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria delle società interessate.

*Se non è possibile accertare quale delle due società ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano a entrambe, salvo loro diverso accordo.

3. LE DINAMICHE ASSEMBLEARI

LE DIVERSE SOGLIE DI PARTECIPAZIONE: COSA PUÒ FARE IL SOCIO?

- Almeno 1/1000 del capitale → **impugnativa della delibera assembleare** assunta in violazione di legge o dello statuto (art. 2377 [c.c.](#));
- almeno 1/50 del capitale → **denuncia al collegio sindacale** di fatti censurabili con conseguente obbligo di **indagine e relazione all'assemblea** in capo al collegio (art. 2408 [c.c.](#));
- almeno 1/40 del capitale → esercizio dell'**azione di responsabilità** (art. 2393-bis [c.c.](#));
- almeno 1/20 del capitale → **richiesta di convocazione dell'assemblea** (art. 2367 [c.c.](#));
- almeno 1/10 del capitale → denuncia a Banca D'Italia di **gravi irregolarità compiute nella gestione** (art. 70, co. 7, [TUB](#); N.B. alle banche non si applica l'art. 2409 [c.c.](#));
- almeno 1/3 del capitale → richiesta di **rinvio dell'assemblea** (art. 2374 [c.c.](#));

3. LE DINAMICHE ASSEMBLEARI

I PATTI PARASOCIALI: PREMESSA

Disciplina speciale: artt. 122-123 [TUF](#)

Rilevano i patti parasociali, **in qualunque forma stipulati,**

- aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società quotate e nelle relative controllanti; o
- che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto nelle società quotate e nelle relative controllanti; o
- che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse; o
- che prevedono l'acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari previsti di cui al pt. precedente; o
- aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società; o
- volti a favorire o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, ivi inclusi gli impegni a non aderire ad un'offerta.

Inapplicabilità degli artt. 2341-bis e 2341-ter [c.c.](#)

3. LE DINAMICHE ASSEMBLEARI

I PATTI PARASOCIALI: LA DISCIPLINA, IN SINTESI

- Obbligo di **disclosure** entro 5 giorni dalla stipulazione (pena la nullità del patto, il divieto di esercizio dei diritti di voto e l'impugnabilità della delibera eventualmente adottata):
 - comunicazione a Consob e alla società. E a Banca D'Italia? Sì, v. a breve.
 - pubblicazione per estratto sulla stampa quotidiana;
 - deposito presso il registro delle imprese.
- } Pena il divieto di esercizio dei diritti di voto (v. *infra*).
- In relazione alla durata e al diritto di recesso:
 - Se il patto è a **tempo determinato**, non può avere durata superiore a tre anni e si intende stipulato per tale durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore. Il patto è rinnovabile alla scadenza.
 - Se a **tempo indeterminato**, ogni contraente ha diritto di recedere con un preavviso di sei mesi.
 - Gli azionisti che intendono aderire a un'OPA o a un'OPS possono recedere senza preavviso. La dichiarazione di recesso non produce effetto se non si è perfezionato il trasferimento delle azioni.

3. LE DINAMICHE ASSEMBLEARI

I PATTI PARASOCIALI: LA DISCIPLINA, IN SINTESI

Anche il [TUB](#) (art. 20, co. 2) prevede degli obblighi di *disclosure* che, però, se non adempiuti **non** sono sanzionati con la nullità del patto ma solo con il divieto di esercizio dei diritti di voto e con l'impugnabilità della delibera eventualmente assunta (art. 24, co. 1 e 2).

In particolare, ai sensi dell'art. 20, co. 2, «Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l'esercizio concertato del voto in una banca, anche cooperativa, o in una società che la controlla deve essere comunicato alla Banca d'Italia dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della banca o della società cui l'accordo si riferisce. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca, la Banca d'Italia può sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso».

3. LE DINAMICHE ASSEMBLEARI

I PATTI PARASOCIALI: UN ESEMPIO, L'ACCORDO DI CONSULTAZIONE IN MEDIOBANCA ([LINK](#))

- **Soci coinvolti:** 12,61% del capitale sociale;
- **Contenuto:** preventiva consultazione per l'esercizio dei diritti di voto;
- **Organi:**
 - **Presidente dell'Accordo:** presiede il Comitato e l'Assemblea dei partecipanti e ha funzioni organizzative;
 - **Comitato** di tre o quattro componenti, incluso il Presidente: funzioni organizzative e istruttorie;
 - **Assemblea dei partecipanti:** delibera in merito all'ammissione di nuovi partecipanti all'Accordo, alla presentazione da parte dei partecipanti delle liste per la nomina del collegio sindacale e del C.d.A., etc. Si riunisce a fini consultivi almeno 15 giorni prima dell'assemblea dei soci.
- **Durata:** tre anni con rinnovo automatico.